

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria

Parte I - Disposizioni Generali

Articolo 1 - (Oggetto del Regolamento)

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento interni del Dipartimento di Ingegneria, nel rispetto della legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.
2. Il Dipartimento di Ingegneria ha la propria sede amministrativa presso Via Goffredo Duranti 93, 06125 Perugia.
3. Il Dipartimento di Ingegneria può essere indicato con l'abbreviazione DI e in inglese con la dicitura Department of Engineering.

Articolo 2 - (Funzioni e principi del Dipartimento)

1. Il Dipartimento persegue gli obiettivi di qualità delle attività di ricerca scientifica e di didattica dell'Ateneo e il trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. Il Dipartimento cura l'organizzazione, la gestione e il coordinamento delle:
 - a. attività di ricerca dei professori e ricercatori che ad esso afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti di ricerca;
 - b. attività didattiche e formative, anche di concerto con altri Dipartimenti;
 - c. attività rivolte all'esterno correlate o accessorie a quelle di ricerca scientifica, di didattica e di formazione.
3. In riferimento alle suddette attività, il Dipartimento cura la comunicazione verso l'esterno e promuove forme di collaborazione a vario titolo con soggetti nazionali, europei, internazionali ed esteri, pubblici e privati.

Articolo 3 - Articolo 3 (Ambito scientifico/didattico del Dipartimento)

1. Il Dipartimento di Ingegneria svolge le funzioni relative alla ricerca scientifica e alle attività didattiche e formative nell'ambito delle aree dell'Ingegneria Industriale e dell'Informazione, dell'Ingegneria Civile e Ambientale e dell'Architettura facenti riferimento ai settori scientifico disciplinari indicati nell'Allegato 1 e a quelli che possono essere aggiunti nell'ambito dei piani di sviluppo scientifico, didattico, formativo e di trasferimento tecnologico del Dipartimento.

Articolo 4 - (Autonomia del Dipartimento)

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nelle forme e nei limiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo; gode di autonomia regolamentare per le materie di propria competenza, per la propria organizzazione e funzionamento.

Articolo 5 - (Personale del Dipartimento)

1. Il personale del Dipartimento è costituito da:
 - a. Professori e ricercatori che afferiscono al Dipartimento.
 - b. Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario assegnato al Dipartimento.
 - c. Segretario amministrativo assegnato al Dipartimento.
2. Al Dipartimento possono accedere temporaneamente:
 - a. i titolari di assegni di ricerca e i dottorandi di ricerca, i cui progetti di ricerca abbiano come responsabile un professore o ricercatore del Dipartimento, i professori a contratto, che svolgono insegnamenti nei Corsi di Studio del Dipartimento, i Visiting Professor e Visiting Researcher ai quali il Dipartimento abbia attribuito il titolo, i titolari di borse di studio e di ricerca, gli studenti coinvolti in attività didattiche o di ricerca del Dipartimento ovvero che partecipano a programmi di scambio internazionali.
 - b. studiosi italiani e stranieri che partecipano ad attività di ricerca nell'ambito di convenzioni o di programmi di ricerca del Dipartimento, e tutti coloro che hanno contratti a tempo determinato di lavoro subordinato o autonomo che richiedano l'accesso ai locali del Dipartimento.
3. L'accesso del personale di cui al comma 2.a è disciplinato dai contratti relativi al ruolo acquisito. L'accesso del personale di cui al comma 2.b sarà autorizzato dal Direttore su richiesta di un Professore o Ricercatore afferente al Dipartimento, in cui siano specificati l'oggetto e la durata della collaborazione.

Parte II - Organi e competenze

Articolo 6 - (Organi del Dipartimento)

1. Sono Organi del Dipartimento:
 - a. il Consiglio;
 - b. il Direttore;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione paritetica per la didattica.
2. Alle sedute degli organi collegiali del Dipartimento si applicano le norme previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo ed, in via residuale, le norme e i principi che regolano la composizione e il funzionamento degli organi collegiali amministrativi.

Articolo 7 - (Consiglio di Dipartimento - Composizione)

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da:
 - a. il Direttore che lo presiede;
 - b. i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

- c. i rappresentanti del personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assegnato al Dipartimento in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- d. i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento, in numero pari al 15% dei componenti di cui alla lett. b.;
- e. il Segretario amministrativo del Dipartimento, che partecipa alle sedute con funzioni consultive e di verbalizzazione.

Articolo 8 - (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. L'appendice A contiene l'elenco delle funzioni e delle competenze contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e viene aggiornata automaticamente ad ogni variazione dei documenti suddetti.
2. Il Consiglio, pur essendo competente delle funzioni di cui al comma 1, può delegarne alcune alla Giunta definendone gli ambiti, i limiti e le modalità di applicazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio di commissioni, permanenti o temporanee, istituite anche per l'esame di problemi specifici. La composizione e le funzioni sono stabilite dal Consiglio con apposita delibera. Le Commissioni durano in carica non più di tre anni e decadono comunque con lo scadere del mandato del Direttore. Nel sito web del Dipartimento saranno indicate la composizione e le funzioni delle Commissioni.
4. Il Consiglio di Dipartimento può proporre, a maggioranza assoluta dei propri componenti, modifiche in ordine al progetto scientifico e didattico del Dipartimento, nonché alla sua denominazione. Sulle proposte di modifica, acquisito il parere del Senato Accademico, delibera il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 - (Consiglio di Dipartimento - Funzionamento delle sedute)

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, che lo presiede, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Direttore, in via ordinaria, di norma una volta ogni due mesi o, in via straordinaria, su iniziativa del Direttore o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
2. La convocazione in via ordinaria viene fatta con avviso scritto inviato per mezzo di posta elettronica e pubblicata sul sito web del Dipartimento.
3. In caso di convocazione urgente i membri del Consiglio sono convocati almeno 24 ore prima della seduta. In caso di seduta prevista di lunedì, i membri saranno convocati entro le ore 24 del venerdì precedente. In caso di convocazione urgente verranno utilizzati i mezzi di comunicazione più adeguati a raggiungere tutti i membri del consiglio.

4. Gli argomenti all'ordine del giorno sono stabiliti dal Direttore, previa consultazione della Giunta, anche tenuto conto delle eventuali proposte di singoli componenti del Consiglio di Dipartimento. I membri del Consiglio possono chiedere al Direttore l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno, prima della trasmissione dell'avviso di convocazione del Consiglio.
5. L'ordine degli argomenti può essere modificato all'inizio della seduta su richiesta motivata di uno dei membri previa approvazione della maggioranza dei presenti.
6. In casi urgenti, il Direttore può proporre modifiche e integrazioni all'ordine del giorno dopo la convocazione del Consiglio. Tali modifiche e integrazioni devono essere comunicate non meno di 24 ore prima a tutti i membri del Consiglio e approvate all'inizio della seduta dalla maggioranza del Consiglio.
7. Prima dell'inizio di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento si deve procedere a verificare il sussistere del numero legale degli aventi titolo alla seduta in riferimento all'oggetto, di cui all'ordine del giorno, mediante appello nominale.
8. L'assenza è consentita solo per giustificati motivi o legittimo impedimento.
9. Ai fini del calcolo per determinare il numero legale richiesto per la validità delle adunanze, vengono computati i professori e i ricercatori collocati in aspettativa, in congedo o fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, ovvero autorizzati allo svolgimento di attività totalmente presso altro ateneo, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della Legge 240/2010, solo nel caso in cui intervengano alla riunione; non è ammessa giustificazione scritta e l'assenza non vale ai fini del computo del numero legale.
10. I verbali del Consiglio di Dipartimento devono contenere l'ordine del giorno, i nominativi dei presenti e degli assenti giustificati e ingiustificati, i termini essenziali della discussione e il testo delle relative deliberazioni e riportare la firma congiunta del Direttore e del Segretario amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzazione.
11. Rimane fermo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
12. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, del Regolamento Generale di Ateneo sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo.
13. Le delibere prese dal Dipartimento sono approvate seduta stante. Il verbale di norma entro le due sedute successive.
14. Una copia dei verbali delle sedute approvati e firmati è archiviata presso la segreteria del dipartimento e resa disponibile ai membri del Consiglio sul sito del Dipartimento, e ove richiesto dai Regolamenti di Ateneo, per chi ha diritto di accesso.

Articolo 10 - (Il Direttore)

1. Il Direttore del Dipartimento esercita tutte le funzioni e ha tutte le competenze attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. L'appendice A contiene l'elenco delle funzioni e delle competenze contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e viene aggiornata automaticamente ad ogni variazione dei documenti suddetti.
2. Il Direttore può delegare membri del Consiglio o della Giunta all'approfondimento di problemi o funzioni specifiche. I delegati non sostituiscono il Direttore nelle sue funzioni e il loro mandato ha durata di tre anni, salvo revoca da parte del Direttore, e decade in ogni caso con lo scadere del mandato del Direttore. Eventuali deleghe vengono comunicate dal Direttore al Consiglio. Nel sito web del Dipartimento saranno indicati i delegati e l'ambito delle deleghe.

Articolo 11 – (Giunta di Dipartimento - Funzioni, composizione e funzionamento)

1. La Giunta del Dipartimento è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Con delibera assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento può delegare alla Giunta competenze proprie dello stesso Consiglio, fatta eccezione per quelle non esplicitamente riservate al Consiglio da Statuto e Regolamenti di Ateneo. Le delibere della giunta, nell'ambito delle deleghe attribuite, devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso alla prima seduta utile.
3. In particolare la Giunta collabora con il Direttore a:
 - a. definire l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di dipartimento
 - b. individuare le modalità di promozione e coordinamento delle attività di ricerca e delle attività di consulenza e di formazione;
 - c. predisporre la stesura dei piani annuali e triennali da presentare al Consiglio di Dipartimento
 - d. predisporre il piano dell'offerta formativa per i corsi di laurea di cui il Dipartimento è responsabile e la proposta di responsabilità didattiche sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati
 - e. predisporre la concertazione con altri Dipartimenti per soddisfare la richiesta di copertura da parte di docenti del Dipartimento di insegnamenti attivati in corsi di studio di cui il Dipartimento non è responsabile;
 - f. coadiuvare il direttore nell'attività di vigilanza e gestione delle attività scientifiche e didattiche dei professori e ricercatori e predisporre le relazioni triennali sulle loro attività scientifiche e didattiche;
 - g. predisporre la relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;
 - h. raccogliere ed esaminare le pratiche da sottoporre al Consiglio.
 - i. approvare e/o deliberare su quanto delegato alla Giunta dal Consiglio.
4. La Giunta è composta da
 - a. il Direttore, che la presiede;
 - b. il Vicedirettore;

- c. i coordinatori delle sezioni (ove le sezioni siano costituite);
 - d. una rappresentanza di professori di prima fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero pari al 10% arrotondato per eccesso della componente "Professori di I fascia";
 - e. una rappresentanza di professori di seconda fascia, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero pari al 10% arrotondato per eccesso della componente "Professori di II fascia";
 - f. una rappresentanza dei ricercatori, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di pari al 10% arrotondato per eccesso della componente "Ricercatori";
 - g. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, eletti dal Consiglio di Dipartimento tra i propri componenti, in numero di pari al 10% arrotondato per eccesso della componente "Personale Tecnico Amministrativo";
5. Alle sedute della Giunta vengono convocati *ad audiendum* e senza diritto di voto:
- a. i presidenti o i coordinatori dei corsi di studio e i coordinatori dei dottorati che sono istituiti dal Dipartimento, se sono membri del Dipartimento;
 - b. una rappresentanza pari al 10% arrotondato per eccesso dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
6. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento. Le elezioni si svolgono con le seguenti modalità:
- a. Il Direttore convoca le elezioni dei rappresentanti in giunta entro 10 giorni dalla approvazione del presente regolamento (prima applicazione) o dalla nomina Rettorale fissando una data delle elezioni entro 20 giorni di calendario.
 - b. Gli interessati in numero non inferiore alla minima numerosità prevista devono presentare al Direttore la propria candidatura in forma scritta, anche per e-mail, fino a 10 giorni di calendario prima della data fissata per le elezioni.
 - c. Nel caso in cui non vi siano candidati pari al numero minimo dei rappresentanti previsti per ogni categoria, verranno prorogati i termini di presentazione delle candidature di ulteriori 5 giorni di calendario.
 - d. Il Direttore provvede ad informare il Consiglio delle candidature pervenute e nomina la commissione elettorale.
 - e. il voto è a scrutinio segreto ed è valido se ha votato la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Dipartimento.
 - f. I membri di ogni fascia votano i propri candidati.
 - g. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo votano per i propri candidati
 - h. i rappresentanti degli studenti votano per i propri candidati.
 - i. vengono eletti i rappresentanti di ogni fascia, i membri del personale tecnico amministrativo e gli studenti che hanno ricevuto più voti. In caso di dimissioni subentrano i successivi nella graduatoria.
7. I componenti della Giunta sono rieleggibili per non più di 2 volte consecutive.

8. La Giunta viene convocata dal Direttore e alle sue riunioni partecipa il Segretario amministrativo, con funzioni consultive e di verbalizzazione. La convocazione della Giunta avviene con le modalità descritte per la convocazione del Consiglio di Dipartimento.
9. La Giunta dura in carica tre anni e decade comunque con lo scadere del mandato del Direttore.
10. Per il funzionamento delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le norme relative al Consiglio di Dipartimento. E' prevista altresì, in casi di giustificati motivi, la partecipazione alle sedute della Giunta con modalità telematica.

Articolo 12 - (Commissione paritetica per la didattica - Funzioni e composizione)

1. La Commissione svolge tutte le funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. L'appendice A contiene l'elenco delle funzioni e delle competenze contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e viene aggiornata automaticamente ad ogni variazione dei documenti suddetti.
2. Ove non costituita presso la Scuola a cui eventualmente il Dipartimento afferisce, la Commissione paritetica per la didattica è composta da 12 membri eletti dal Consiglio di Dipartimento, di cui 6 tra i docenti e ricercatori e 6 tra gli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti al Dipartimento.
3. Le elezioni sono indette dal Direttore del Dipartimento che provvede alla nomina della commissione di seggio almeno 15 giorni di calendario prima della data delle elezioni.
4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e dei servizi resi agli studenti da parte dei docenti e delle strutture, in applicazione dei criteri elaborati dal Nucleo di Valutazione, al quale può proporre ulteriori indicatori per la valutazione della didattica; redige una relazione annuale sull'efficacia della didattica, del tutorato e di ogni altro servizio reso agli studenti che trasmette al Presidio di Qualità, al Nucleo di Valutazione, nonché ai Consigli di Corso di studio, ove previsti, e al Consiglio di Dipartimento che sono tenuti a discuterne nei relativi consessi; formula proposte al Consiglio del Dipartimento per il miglioramento dei servizi, nonché pareri non vincolanti sull'attivazione, sulla modifica e sulla disattivazione dei Corsi di studio.
5. La Commissione designa tra i docenti il proprio Presidente.

Parte III - Organizzazione delle attività didattiche

Articolo 13 - (Consigli di corso di studio)

1. In fase di prima applicazione del Regolamento e comunque ogni tre anni il consiglio di Dipartimento delibera la costituzione di consigli di corso di studio per la gestione di uno o più corsi di laurea.
2. La composizione e le competenze del consiglio di corso di studio e le elezioni del Presidente e delle rappresentanze studentesche sono stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. L'appendice A contiene l'elenco delle funzioni e delle competenze contenute nello Statuto e nei

Regolamenti di Ateneo e viene aggiornata automaticamente ad ogni variazione dei documenti suddetti.

Articolo 14 - (Comitati per i corsi di studio)

1. In fase di prima applicazione del Regolamento e comunque ogni tre anni il consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di comitati di corso di studio, in alternativa alla costituzione di un consiglio di corso di studio, per la gestione di uno o più corsi di laurea. Viene eletto un coordinatore tra i professori di prima o di seconda fascia titolari di insegnamento presso il corso o i corsi interessati, secondo le modalità di cui al Regolamento Didattico di Ateneo. Ai fini dell'elettorato passivo i professori che fanno parte di più Consigli di Corso di Studio optano per uno di essi.
2. L'elettorato attivo è costituito da tutti i Professori titolari degli insegnamenti o moduli del Corso stesso, dai Ricercatori che svolgono attività didattica ufficiale, integrativa e di servizio per uno o più insegnamenti o moduli che caratterizzano il Corso.
3. Le elezioni del coordinatore del corso di studio avvengono secondo le seguenti modalità:
 - a. Il Direttore nomina una commissione di seggio e convoca le elezioni che devono avvenire in una sola seduta almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, dandone comunicazione scritta a tutti i docenti indicati al comma 2 del presente articolo;
 - b. I candidati, che devono appartenere all'elettorato passivo, di cui al comma 1 del presente articolo, devono presentare la candidatura in forma scritta al Direttore del Dipartimento entro 7 giorni dalla data delle elezioni;
 - c. Il Direttore comunica le candidature pervenute all'elettorato attivo e ne dà comunicazione sul sito internet del Dipartimento;
 - d. Il voto è a scrutinio segreto;
 - e. L'elezione è valida se ha votato la maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - f. Il risultato delle elezioni è comunicato al Rettore per la nomina del Coordinatore.
4. Il Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta utile dopo le elezioni, nomina, su proposta del Coordinatore, tre docenti appartenenti all'elettorato attivo per costituire il comitato di corso di studio, che è presieduto dal Coordinatore del corso di studio.
5. Il Coordinatore e il Comitato durano in carica tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.
6. Al comitato spettano tutte le funzioni previste per i Corsi di Studio senza potere di deliberare;

Articolo 15 - (Tutorato)

1. Il dipartimento promuove le attività di tutorato con le modalità e per le finalità definite dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Consiglio di Dipartimento nomina, su proposta del Direttore, un Responsabile delle attività di Tutorato che organizza tutte le attività previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Parte IV - Organizzazione strutturale

1. Il Dipartimento può istituire forme organizzative interne per facilitare o migliorare l'organizzazione delle proprie attività. A tale fine il Consiglio di Dipartimento può deliberare l'istituzione di Sezioni o Laboratori di Ricerca, unità funzionali/operative su proposta degli interessati.

Articolo 16 – (Costituzione e organizzazione delle Sezioni)

1. Allo scopo di garantire una migliore funzionalità ed efficienza dell'organizzazione e dei servizi resi dal Dipartimento di Ingegneria e dell'utilizzo degli spazi ad esso assegnati, con delibera del Consiglio di Dipartimento possono essere costituite le sezioni interne indicate nella tabella allegata (Allegato 2) al presente regolamento per farne parte integrante e sostanziale.

2. La delibera del Consiglio, di costituzione delle sezioni, deve motivarne adeguatamente la necessità e convenienza, nel quadro del progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento, in riferimento ai seguenti aspetti:

- a. affinità di area e/o di settori scientifici-disciplinari;
- b. condivisione di specifici interessi di ricerca e di offerta formativa;
- c. specifiche esigenze logistiche.

3. Le Sezioni non hanno propri organi decisionali; le attività di amministrazione e di gestione sono svolte dal Dipartimento secondo le regole e le procedure di cui al vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

4. Ogni Sezione nomina un proprio Coordinatore.

5. La costituzione di Sezioni è possibile solo se queste costituiscono una partizione dell'insieme dei professori e ricercatori del Dipartimento. Alla costituzione delle sezioni aderiscono almeno 8 tra professori e ricercatori. Ogni professore e ricercatore può aderire ad una sola sezione. Le sezioni sono automaticamente disattivate quando il numero di professori e ricercatori scende sotto i 3/4 del minimo previsto per la costituzione.

6. Le Sezioni possono essere istituite o modificate, su richiesta al Consiglio di Dipartimento di docenti interessati, con delibera a maggioranza assoluta del Consiglio di Dipartimento medesimo. Il nome e la composizione delle sezioni devono essere approvati dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta. Le sezioni vengono costituite per un triennio.

7. Le Sezioni sono funzionali a esigenze organizzative e di ricerca ma non disporranno di strutture e servizi dedicati e non hanno autonomia gestionale.

8. I componenti la Sezione eleggono al loro interno un Coordinatore di Sezione. La votazione avviene a scrutinio segreto, ed è valida se vi ha preso parte almeno la maggioranza degli aventi diritto. Il Responsabile è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, usufruisce di un mandato pari ad un triennio, compreso l'anno nel quale è stato eletto, e non può restare in carica per più di due mandati consecutivi. Se si determina una vacanza nel corso del triennio, si

procede a nuove elezioni. Della avvenuta elezione il Consiglio di Dipartimento prende atto nella prima riunione successiva alla stessa;

9. Il responsabile della sezione può:

- a. designare un sostituto in caso di assenza o temporaneo impedimento;
- b. adottare, in accordo con i componenti la propria sezione, ogni iniziativa che ritenga opportuno individuare nell'ambito della stessa sezione per il suo migliore funzionamento.

10. La Sezione si riunisce liberamente per iniziativa del Responsabile o su richiesta del Direttore del Dipartimento.

Articolo 17 - (Laboratori)

1. Il Dipartimento individua i laboratori per lo svolgimento della propria attività didattica e di ricerca su proposta di professori o ricercatori. Sono laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattiche e di ricerca. I Laboratori possono essere istituiti presso spazi di pertinenza del Dipartimento o presso una qualsiasi area resa disponibile dall'Ateneo all'interno delle sue pertinenze. Sono considerati laboratori altresì i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della sede quali, ad esempio, siti sperimentali, ambienti naturali, seminaturali e urbani.

2. Per ogni laboratorio viene individuato un responsabile scientifico, tra i professori e i ricercatori del Dipartimento, che ne coordina le attività e un responsabile tecnico, tra le unità di personale tecnico amministrativo, che ne cura il funzionamento operativo.

3. Il responsabile scientifico cura il rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza e provvede agli adempimenti previsti.

Articolo 18 - (Altre forme organizzative)

1. Professori e ricercatori devono chiedere al Dipartimento un parere riguardo alla partecipazione ad altre forme organizzative quali ad esempio:

- a. costituzione o partecipazione ad unità di ricerca per ottimizzare la gestione e i risultati di singoli progetti di ricerca; Le unità di ricerca possono essere istituite anche in sedi diverse da quella di Perugia;
- b. partecipazione a centri e consorzi dell'Ateneo o interuniversitari per lo svolgimento di specifiche attività didattiche e di ricerca;
- c. partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero ad istituzioni nazionali ed internazionali che svolgono specifiche attività didattiche e/o di ricerca.

2. Per quanto previsto al comma a) gli interessati devono dare comunicazione al Consiglio alla prima data utile;

3. Per quanto previsto ai commi b) e c) la richiesta dovrà essere corredata delle informazioni utili a valutare le ricadute sulla qualità della ricerca e della didattica del Dipartimento.

Parte V - Gestione Finanziaria

Articolo 19 - (Fondi e gestione)

1. Il Dipartimento è autonomo nella gestione delle risorse messe a disposizione.
2. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di amministrazione, finanza e contabilità.

Parte VI - Disposizioni finali ed entrata in vigore

Articolo 20 - (Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è adottato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta ed è approvato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Dipartimento di Ingegneria subentra in tutti i rapporti attivi dei Dipartimenti di Ingegneria Industriale e di Ingegneria Elettronica e dell'Informazione, nei rapporti attivi di cui sono responsabili scientifici docenti e ricercatori che alla data del 31/12/2013 afferivano ad altri Dipartimenti, nei rapporti di sua competenza attivati dalla Facoltà d'Ingegneria, nonché nella gestione degli spazi e delle attrezzature didattiche e scientifiche attribuiti conformemente alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/12/2013.
3. Il presente Regolamento viene emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

ALLEGATO 1

SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI I CUI DOCENTI SONO MEMBRI DEL DIPARTIMENTO

SSD	SC
ICAR/06	08/A4
ICAR/07	08/B1
ICAR/08	08/B2
ICAR/14	08/D1
ING-IND/08	09/C1
ING-IND/09	09/C1
ING-IND/10	09/C2
ING-IND/11	09/C2
ING-IND/12	09/E4
ING-IND/13	09/A2
ING-IND/14	09/A3
ING-IND/15	09/A3
ING-IND/16	09/B1
ING-IND/17	09/B2
ING-IND/31	09/E1
ING-IND/34	09/G2
ING-INF/01	09/E3
ING-INF/02	09/F1
ING-INF/03	09/F2
ING-INF/04	09/G1
ING-INF/05	09/H1
ING-INF/07	09/E4
IUS/10	12/D1
MAT/07	01/A4

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE SEZIONI (OVE ATTIVATE)

APPENDICE A

Riferimenti normativi allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo

Questa appendice al regolamento di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria riporta le parti dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo relativi agli articoli sotto indicati.

Questa appendice fa riferimento ai seguenti documenti:

- Statuto dell'Università degli Studi di Perugia (SA) in vigore.
- Regolamento Generale di Ateneo (RGA) in vigore.

Articolo 8 - (Consiglio di Dipartimento - Funzioni)

Al Dipartimento sono attribuite le seguenti funzioni:

Secondo SA Art. 40

- a. promuove e coordina le attività di ricerca e tutte le attività rivolte all'esterno accessorie correlate alla ricerca scientifica, approvando i relativi piani annuale e triennale; promuove inoltre l'internazionalizzazione dell'offerta formativa e della ricerca;
- b. propone a maggioranza assoluta dei suoi componenti al Senato Accademico il Regolamento del Dipartimento e dei Corsi di Dottorato, ove attivati; con la medesima maggioranza esprime parere vincolante sul Regolamento della Scuola interdipartimentale, alla quale partecipa;
- c. approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti le proposte da presentare al Consiglio di Amministrazione per l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi di Studio e Sedi, anche in coordinamento con altri Dipartimenti;
- d. approva, nella composizione dei soli professori e ricercatori e della componente studentesca, il piano dell'offerta formativa in riferimento ai Corsi di Studio, che gestisce, ed i relativi Regolamenti didattici da proporre al Senato Accademico;
- e. stabilisce l'impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento da utilizzare per la ricerca scientifica e la didattica;
- f. delibera, nella composizione dei soli professori, dei ricercatori e della componente studentesca, sulla attribuzione delle responsabilità didattiche e sulla copertura di tutti gli insegnamenti attivati, anche, ove necessario, di concerto con altri Dipartimenti;
- g. nomina i responsabili per la Qualità della didattica e delle attività formative e della ricerca scientifica e approva, secondo le modalità di cui all'art. 127 del Regolamento Generale di Ateneo, il piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte;
- h. delibera, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti di ruolo, nonché di chiamata

e nomina per professori ordinari ed associati; delibera, nella composizione dei professori ordinari, associati e dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, le proposte di assegnazione di posti per ricercatore e le proposte di nomina;

- i. delibera, a maggioranza assoluta e secondo le modalità ed i criteri di cui all'art. 93 del Regolamento Generale di Ateneo, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, nonché dei ricercatori ed a maggioranza assoluta, sulle richieste di afferenza al Dipartimento rispettivamente dei professori e dei ricercatori, da trasmettere all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- j. propone il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
- k. propone l'attivazione di contratti per attività di insegnamento, al fine di avvalersi della collaborazione di docenti, studiosi ed esperti, italiani o stranieri, di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale ovvero di chiara fama; di contratti per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti dotati di adeguati requisiti scientifici e professionali;
- l. approva, nella composizione dei soli professori della fascia interessata e di quella superiore, le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori e delibera sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica, sulla base del piano delle attività di ricerca e dell'offerta formativa;
- m. promuove l'istituzione di Dottorati di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti; congiuntamente con altri Consigli di Dipartimento che siano sede amministrativa di Corsi di Dottorato e su proposta dei Collegi di questi ultimi, può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di strutture di coordinamento, denominate Scuole di Dottorato. Ove queste siano istituite, congiuntamente con gli altri Consigli di Dipartimento interessati, ne disciplina l'organizzazione tramite apposito regolamento;
- n. approva, nella composizione dei soli professori e dei ricercatori di ruolo e a tempo determinato, i programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi con i Dipartimenti interessati e propone al Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, di cui alla presente lettera, ed anche di concerto con altri Dipartimenti, l'istituzione o la disattivazione di piattaforme scientifiche per lo svolgimento di singoli o più progetti di ricerca di particolare complessità a carattere multidisciplinare ed approva la partecipazione dei professori e dei ricercatori alle piattaforme dell'Ateneo già operative;
- o. approva la stipula, nella composizione dei soli professori e ricercatori e dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo, di convenzioni, contratti ed atti negoziali con soggetti nazionali, europei, internazionali, pubblici o privati, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa statale vigente in materia, dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- p. redige annualmente una relazione sull'attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca scientifica e di didattica che il Direttore trasmette al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione;

- q. delibera su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

Secondo SA Art. 44:

- r. delibera l'istituzione e/o la partecipazione a Scuole con altri dipartimenti (Statuto Art. 44 comma 2);

Secondo RG Art. 125

- s. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Ateneo costituisce un sistema di valutazione sistematica e di accertamento della qualità di Ateneo (Progetto Accertamento Qualità), in riferimento alle strutture didattiche, di ricerca, di servizio e amministrative.

Secondo RG Art. 127

- t. Ogni struttura dell'Ateneo, di cui al comma 2 dell'art. 125, nomina un responsabile per la Qualità ovvero, qualora lo richieda la complessità della struttura, più responsabili per aree tematiche.
- u. Ogni anno, anche sulla base della relazione annuale e degli indicatori indicati dal Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, il/i responsabili propongono agli organi deliberanti della stessa struttura un piano programmatico triennale per il miglioramento della qualità delle attività svolte, siano esse relative, a seconda dei compiti propri, alle attività didattiche e formative, anche di alta formazione continua e permanente; alla ricerca, al livello della loro internazionalizzazione; al trasferimento delle conoscenze; ai servizi; alla innovazione dei processi amministrativi e dei processi di erogazione e di comunicazione. In riferimento a tale piano, ove approvato, gli organi deliberanti delle strutture definiscono, indicandone anche i costi e le modalità per la copertura finanziaria, gli obiettivi, i target e le strategie per il miglioramento delle performance.
- v. Il/i responsabili hanno altresì il compito di vigilare sulla effettiva attuazione delle azioni proposte nel relativo piano programmatico da parte delle strutture e delle loro articolazioni interne, segnalando agli organi deliberanti della struttura il permanere di fattori di criticità, ovvero il raggiungimento degli obiettivi posti, anche al fine dell'adozione di eventuali misure di penalizzazione o di premialità.

Articolo 9 - (Consiglio di Dipartimento — Funzionamento delle sedute)

- a. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
- b. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni, di cui agli artt. 78, 79, 80 e 81, 82 del Regolamento Generale di Ateneo - Disposizioni comuni sul funzionamento degli Organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).

Articolo 10 - (Il Direttore)

Secondo SA Art. 41 e 44

- a. rappresenta il Dipartimento, ne promuove le attività ed è responsabile del suo funzionamento;
- b. convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;
- c. provvede all'esecuzione delle delibere adottate dal Consiglio;
- d. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo e sull'adempimento degli obblighi dei professori e dei ricercatori e degli studenti, promuovendo, ove necessario, l'azione disciplinare;
- e. cura i rapporti con l'Amministrazione dell'Ateneo e svolge tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo;
- f. designa tra i professori di prima fascia o di seconda fascia anche a tempo definito afferenti al Dipartimento un Vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vicedirettore è designato dal Direttore alla prima seduta utile del Consiglio, è nominato con decreto del Rettore e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore, Il Direttore può revocare il mandato al Vicedirettore a seguito di giustificata motivazione.
- g. è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, il quale provvede agli adempimenti necessari ad assicurare l'esecuzione delle delibere degli organi del Dipartimento e ne è responsabile; è altresì responsabile della gestione e della organizzazione amministrativa del Dipartimento.
- h. nei casi di particolare necessità e urgenza, specificamente indicati nella motivazione del provvedimento, il Direttore esercita poteri di avocazione degli atti del Segretario amministrativo, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio di Dipartimento.
- i. in casi di necessità ed urgenza motivati, il Direttore può adottare atti di competenza del Consiglio, che devono essere portati a ratifica dello stesso Consiglio nella sua prima successiva riunione
- j. indice e cura lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo.
- k. partecipa al Consiglio della Scuola interdipartimentale di cui fa parte il Dipartimento, ove istituita

Secondo RG Art. 45 e 46

- l. provvede ad indire le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nei tre mesi precedenti la data di scadenza del mandato delle rappresentanze stesse e provvede a proclamare in via provvisoria i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.